ROMA CAPITALE

Dipartimento Tutela ambientale
e del Verde - Protezione Civile

Relazione sullo Stato dell'Ambiente

Rumore ambientale

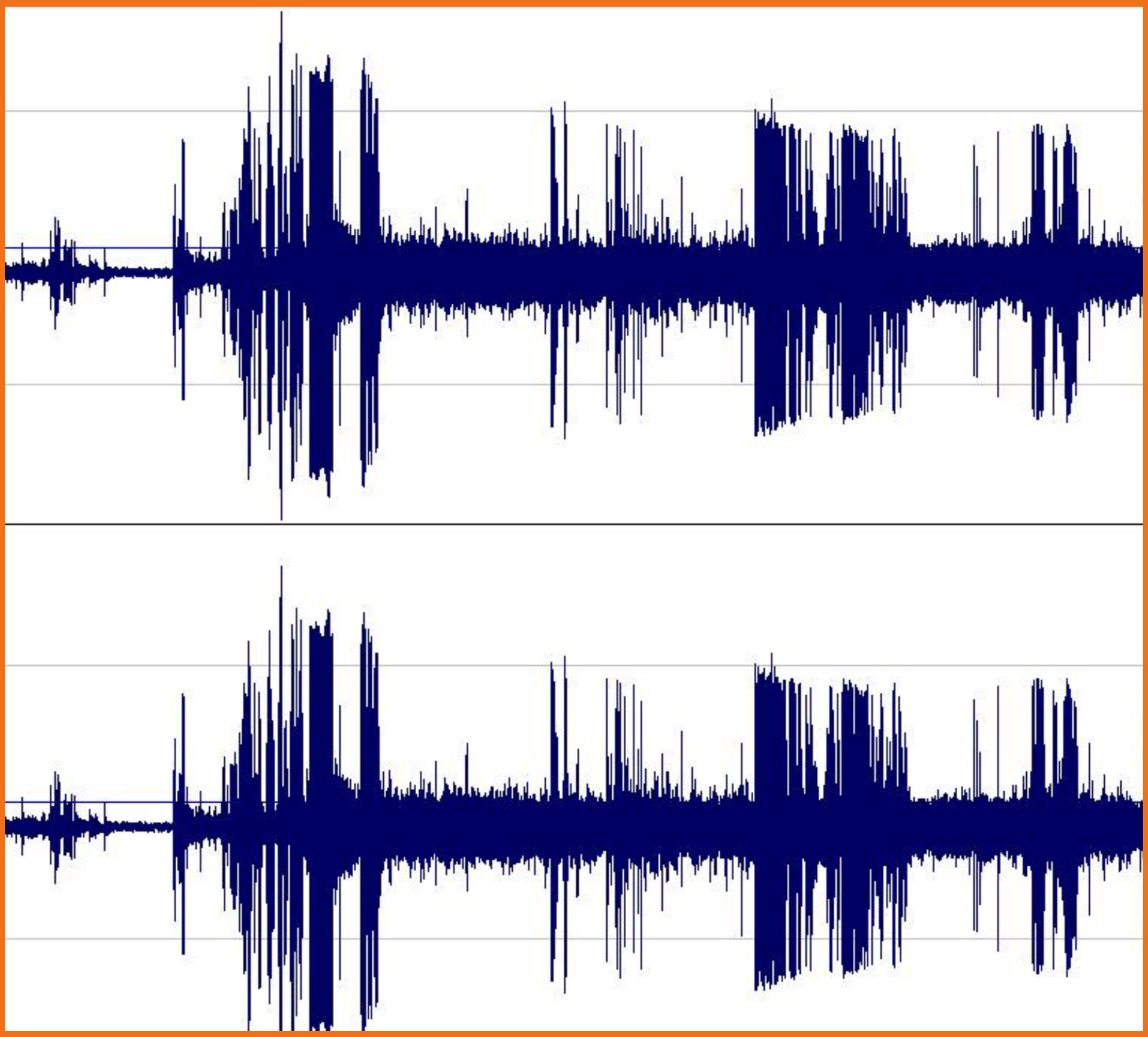

Rumore ambientale

RUMORE AMBIENTALE

Carlo Baroglio, Guido Carati, Enrico Carlini, Mariagrazia Rizzo,
Valeria Romano Franchi de Notarvanni, Enzo Schettini

L'AMBITO NORMATIVO ED IL CONTESTO AMMINISTRATIVO .3

PIANIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 7

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA AMBIENTALE 12

GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE, ATTIVITÀ EDILIZIA 14

RISANAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE 19

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO 26

BIBLIOGRAFIA 29

RUMORE AMBIENTALE

Carlo Baroglio, Guido Carati, Enrico Carlini, Mariagrazia Rizzo,

Valeria Romano Franchi de Notarvanni, Enzo Schettini

L'AMBITO NORMATIVO ED IL CONTESTO AMMINISTRATIVO

Il rumore ambientale costituisce un aspetto particolarmente rilevante per quanti vivono in una grande città e per quanti hanno la responsabilità di amministrarla, con l'impegno di individuare e promuovere un equo bilanciamento fra lo sviluppo sociale ed economico della città e del territorio, la salvaguardia di diritti individuali e collettivi, la tutela e la promozione della qualità dell'ambiente e della vita: quel necessario equilibrio che si usa definire "sviluppo sostenibile". In Italia, come in Europa, profondi mutamenti culturali strettamente connessi ad una sempre più attenta e consapevole sensibilità per i temi ambientali, sia a livello individuale che di comunità, hanno determinato l'evolversi di un percorso normativo specifico per quanto riguarda il rumore ambientale, strettamente legato ad un parallelo mutamento di principi avvenuto in ambito amministrativo. In Italia, il legislatore ha assegnato alle amministrazioni comunali, già dagli anni '90, poteri sempre più ampi nel gestire il proprio territorio, con conseguenti rilevanti ricadute, in termini di compiti e responsabilità, anche in relazione alla gestione dell'ambiente.Il punto di svolta nelle politiche di gestione del rumore ambientale a livello locale è stato essenzialmente determinato dal noto e radicale mutamento di prospettiva a livello europeo e nazionale: il passaggio da una visione esclusivamente sanitaria e di contrasto emergenziale di condizioni che si verificano ad elevato inquinamento acustico, ad una lettura di protezione dell'ambiente e promozione della qualità della vita, attraverso un'attenta pianificazione, una progettazione consapevole, una prevenzione capillare e, ovviamente, un sistema efficiente di controlli. Nel 1993, attraverso lo strumento normativo del Referendum, avviene infatti la separazione concettuale di ambiente e sanità, cui ha fatto seguito l'istituzione dell'Agenzia Nazionale Protezione Ambiente e delle Agenzie regionali (ANPA e ARPA) e, sempre a partire dagli anni '90, attraverso una un percorso di riforma amministrativa non ancora concluso, si assegnano progressivi poteri ai comuni nel regolamentare e gestire il territorio. Tali poteri si traducono in compiti e responsabilità particolarmente impegnativi, se riferiti ad un vasto territorio ampiamente urbanizzato qual è quello di Roma Capitale, il cui sviluppo è caratterizzato da un uso altamente misto del territorio stesso: in numerose zone, il più delle volte convivono, si intrecciano e si sovrappongono funzioni non sempre omogenee o del tutto compatibili, in una stratificazione complessa, influenzata da diversi fattori: il rilevante percorso storico della città, il suo ruolo di capitale, la presenza del Vaticano, le particolari funzioni ricoperte a livello locale, nazionale ed internazionale.

La normativa nazionale e regionale

A livello nazionale e regionale, lo sviluppo della normativa specifica in relazione alla gestione del rumore ambientale sul territorio segue un percorso condiviso in Europa, con alcune analogie con quello relativo alla qualità dell'aria. Dagli anni '70 ai primi anni '90, la normativa europea e nazionale sul rumore si incentra, principalmente, su aspetti di natura sanitaria di tutela e protezione dei lavoratori o di disturbo collegato a sorgenti specifiche e fra loro disomogenee (es. dispositivi di scappamento dei veicoli, tosaerba, macchinari per cantiere, apparecchi domestici, velivoli). Dai primi anni '90, per i motivi concomitanti già richiamati, viene avviato, a livello nazionale, un percorso normativo più specifico e omogeneo sulla gestione del rumore ambientale. Nel 1991 vengono fissati i limiti massimi di esposizione al rumore in ambiente esterno ed abitativo, con una prima definizione di classificazione acustica provvisoria del territorio, mentre è del 1995 l'emanazione di una legge quadro in materia (L.447/1995), che prevede successivi regolamenti per specifiche sorgenti e leggi regionali di indirizzo che assicurino omogeneità applicativa negli ambiti territoriali di riferimento. Negli anni seguenti, vengono definite norme per aeromobili e aree aeroportuali, traffico ferroviario e stradale come pure vengono determinate le tecniche di misurazione del rumore ambientale e i requisiti acustici passivi degli edifici e quelli delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e pubblico spettacolo. Sono inoltre emanate specifiche norme che definiscono i criteri per la predisposizione dei piani di risanamento da parte degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e relative infrastrutture. L'itinerario normativo evidenzia, anche in recepimento di direttive europee, uno sviluppo concettuale determinante, anche nelle sue ricadute a livello di gestione locale del rumore ambientale sul territorio. Da una prima attenzione normativa ai valori emissivi delle sorgenti, si è passati a considerare, nella definizione del sistema di regole, i livelli d'immissione in ambiente esterno e abitativo fino a porre, come attenzione primaria, la popolazione esposta, introducendo la nozione della relazione dose/effetto, sia in relazione ai piani di risanamento sia ai piani di azione come pure nell'attività di report in materia nei confronti della Commissione europea (D.Lgs. 194/2005 di recepimento della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale). La normativa nazionale assegna ai comuni tre compiti principali nella gestione del rumore ambientale sul territorio, con l'obiettivo di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di promuovere uno sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale compatibile con la prevenzione dell'inquinamento acustico: classificare acusticamente il territorio comunale; verificare la compatibilità acustica ambientale di nuove attività, insediamenti urbanistici ed infrastrutture attraverso valutazioni tecniche preventive di impatto/clima acustico; controllare il territorio, contrastando le infrazioni, mettendo in atto azioni volte a preservare le situazioni di quiete e pianificando gli interventi di risanamento acustico, inclusa l'attuazione di quelli di competenza. I comuni hanno inoltre la facoltà di autorizzare in deroga ai limiti acustici ambientali le attività temporanee (manifestazioni culturali e di spettacolo, cantieri etc.). A livello regionale, si possono richiamare tre principali prodotti normativi, uno più generale, costituito dall'istituzione dell'ARPA Lazio (Legge Regione Lazio n. 45/1998), e due più specifici, che si riferiscono all'emanazione della legge d'indirizzo per il territorio in materia di rumore ambientale, prevista dalla Legge quadro n. 447/95 e all'individuazione del Comune di Roma, nei suoi confini amministrativi, come agglomerato e autorità competente per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 194/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale". La Legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001 n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio" non introduce, per il territorio, particolari disposizioni applicative della normativa nazionale se non la

definizione del procedimento che devono seguire i comuni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici che prescrive l'acquisizione obbligatoria, ma non vincolante, del parere dell'ARPA Lazio e fissa i rispettivi tempi procedimentali. La Deliberazione Giunta Regionale 3 agosto 2007 n. 663 "Individuazione dell'agglomerato di Roma e dell'Autorità competente ai fini degli adempimenti previsti dal D.lgs. 19 agosto 2005 n. 194 in materia di determinazione e gestione del rumore ambientale", individua, sul territorio, solo il Comune di Roma quale soggetto tenuto ad implementare gli adempimenti previsti dal D.lgs. 194/2005, quali l'elaborazione di Mappe acustiche strategiche e del Piano di azione come pure dell'attività di report alla Regione stessa per la trasmissione al Ministero competente per l'ambiente, ai fini delle comunicazioni previste alla Commissione europea. All'interno di un percorso più complessivo di interventi normativi volti a semplificare, per le imprese, gli adempimenti amministrativi anche in materia ambientale, sono state emanate disposizioni inerenti la documentazione previsionale di compatibilità acustica ambientale nell'ambito del rilascio del titolo edilizio per edifici ad uso abitativo (Decreto Legge del 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia" e successiva Legge di conversione, con modificazioni, 12 luglio 2011, n. 106,). Sempre con riferimento alla documentazione di impatto acustico, prevista dalla legge Quadro 447/95 nell'ambito dei procedimenti autorizzativi di opere e attività (art. 8), il DPR 19 ottobre 2011 n. 227 "Regolamento per la semplificazione degli adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4 – quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", pubblicato in G.U. il 3 febbraio 2012, introduce per le PMI (micro, piccole e medie imprese) ulteriori misure di semplificazione in materia, concernenti le procedure per l'esercizio di attività economiche afferenti al SUAP (sportello unico attività produttive). Tali misure si basano essenzialmente sulla individuazione di categorie di attività ritenute a bassa rumorosità e, pertanto, escluse dalla presentazione di documentazione di impatto acustico, nell'ambito delle procedure abilitative all'esercizio. Il DPR ne individua 47 e per undici delle quali, l'esclusione si applica solo in assenza di impianti di diffusione sonora e/o attività musicale. L'impostazione DPR genera forti perplessità, condivise sia dall'Associazione dei Comuni (ANCI) che dal Coordinamento delle Regioni sentiti in ambito delle Conferenza Unificata; la scelta metodologica di procedere con l'identificazione di categorie di attività a bassa rumorosità, indipendentemente dalle caratteristiche oggettive delle attività stesse e la scelta di associare all'attività musicale la potenziale criticità acustica delle attività produttive rischiano di vanificare in buona parte l'obiettivo della normativa ambientale di settore che privilegia l'attività di prevenzione rispetto a quella risanatoria, con la ricaduta attesa di incrementare il contenzioso e la necessità per le Amministrazioni competenti (Comuni e Regioni) di intensificare l'attività di controllo ex post, con il conseguente incremento di oneri anche finanziari.

Regolamentazione locale

A livello locale, si riscontrano, fino al 1998, alcuni accenni alla problematica del rumore nell'ambito dei regolamenti comunali di Polizia Urbana e di Igiene in prospettive collegate alla tutela della quiete pubblica e ad ambiti parasanitari. Un'Ordinanza sindacale (n.151 del 1988) definiva alcune regole inerenti attività rumorose e macchinari di cantiere, in linea con quanto già indicato in relazione alla normativa europea e nazionale dello stesso periodo. A partire dal 1998 (Deliberazione di G.C. n. 66 di organizzazione degli uffici e dei servizi e successive modificazioni ed integrazioni fino alla recente definizione di una nuova macrostruttura) il Dipartimento preposto all'ambiente implementa i compiti in materia di

gestione del rumore ambientale assegnati dalla normativa, principalmente dalla Legge quadro n. 447/95, ai dipartimenti ambiente dei comuni. In relazione ai principali compiti assegnati ai comuni, è stata definita la classificazione acustica del territorio (approvata con Deliberazione di C.C. n. 12 del 29 gennaio 2004 e vigente dal 14 febbraio dello stesso anno) e sono stati effettuati studi per la caratterizzazione acustica del territorio stesso (approvazione dei risultati finali con Determinazione dirigenziale del direttore apicale del dipartimento n. 1725/2010). Dal 1998 il Dipartimento per l'Ambiente, attraverso una U.O. preposta, ha definito procedure per la valutazione preventiva e previsionale della compatibilità acustica ambientale nell'ambito dei procedimenti abilitativi per attività permanenti e temporanee, infrastrutture, insediamenti abitativi e manufatti edilizi di nuova realizzazione o modifica ed implementazione di esistenti, esaminando, fino alla data del presente rapporto, circa 30.000 istanze. In tale ambito, sono state definite, in relazione all'esigenza di semplificazione amministrativa, procedure specifiche per le attività autorizzate dai SUAP (Sportello unico attività produttive) municipali e dagli sportelli unici tematici per le attività ricettive e i distributori di carburante. Il Dipartimento per l'Ambiente, sempre attraverso la U.O. preposta, rilascia autorizzazioni in deroga ai limiti acustici, secondo il procedimento definito dalla legge regionale n.18/2001. Si è proceduto, inoltre, con Deliberazione di C.C. n. 93/2009 alla "Definizione dei valori acustici limite di immissione per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione in applicazione del D.P.R. del 30 marzo 2004 n.142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art.11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447.", propedeutica all'individuazione e alla pianificazione degli interventi di risanamento. Per gli adempimenti inerenti ai piani di risanamento, il Dipartimento Ambiente esprime parere sui piani di risanamento delle imprese, a seguito di accertamento di infrazione rispetto ai limiti acustici prescritti. La U.O. preposta esprime parere in merito ai piani di risanamento dei gestori dei servizi pubblici locali di trasporto e relative infrastrutture mentre il Dipartimento indice le Conferenze dei servizi di approvazione dei progetti definitivi di attuazione dei piani di risanamento dei gestori di servizi di trasporto e relative infrastrutture a rete sovracomunale (Ferrovie, Autostrade e ANAS).Per individuare modalità specifiche di applicazione dei criteri di priorità relative ai piani di risanamento, ai sensi del D.M. 29/11/2000, la U.O. ha elaborato e sta implementando un progetto sperimentale. È stata, inoltre, elaborata una Proposta di Deliberazione di Consiglio comunale per il Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio, approvata dalla Giunta comunale per la trasmissione al Consiglio il 3 agosto 2010, con Decisione n.74 e, attualmente, in completamento dell'*iter* approvativo finale. Il Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile si avvale del supporto di una commissione consultiva tecnico-scientifica, attiva dagli inizi degli anni '90, alla quale partecipano appartenenti ad altre strutture della A.C. interessate dalla gestione di tale tema ambientale (Dipartimento mobilità e Dipartimento programmazione ed attuazione degli strumenti urbanistici) e appartenenti ad Enti di studio e di ricerca (Università, CNR, ENEA) e all'ARPA Lazio.

Partecipazione e informazione della comunità cittadina

Anche in riferimento alla partecipazione e informazione della comunità cittadina o del pubblico, per usare il termine adoperato nella normativa europea ad indicare un insieme generico di persone non necessariamente connotate dallo status giuridico di cittadini, (anche lo Statuto di Roma Capitale sostituisce "cittadini" con "comunità cittadina" laddove siano interessati diritti fondamentali), si registra un progressiva evoluzione. Da norme europee, poi recepite dagli Stati

membri, che promuovono il massimo accesso all'informazione in campo ambientale si evidenzia, progressivamente, l'esigenza di una attiva partecipazione del pubblico stesso, come primo *stakeholder*, nella definizione di strategie ed interventi in tale ambito. Al di là di considerazioni pur ovviamente presenti e sostenibili sui diritti fondamentali, si rende sempre più evidente che negli ambiti come quello di tutela e promozione dell'ambiente, dove il raggiungimento di un obiettivo implica la modifica di comportamenti individuali e collettivi, è imprescindibile la condivisione dell'obiettivo stesso e delle modalità di conseguimento. La normativa europea sulla gestione del rumore ambientale sul territorio esalta sempre di più questo aspetto, lasciando agli Stati membri la declinazione delle modalità attuative. In Italia, dove peraltro esiste una precoce normativa in relazione alla partecipazione del pubblico in campo amministrativo (vedi Legge 241/90), ma anche specificatamente in campo ambientale (ad esempio la procedura VIA definita dalla legge 349 del 1986 e le procedure di Agenda 21), non si registra, nel recepimento delle normative europee, una comparabile attenzione a tale aspetto, se non a livello di enunciato. È pertanto particolarmente interessante poter agire a livello locale, a compensazione di questa parziale carenza, oltre al fatto che l'amministrazione più vicina al territorio ha sicuramente maggiori opportunità, per funzione e per conoscenze, di implementare modalità efficaci di informazione e partecipazione. Roma, poi, ha particolarmente valorizzato la partecipazione e l'informazione della comunità cittadina, a partire dallo Statuto e dai Regolamenti comunali inerenti all'accesso agli atti e alle informazioni, alla partecipazione ai procedimenti amministrativi come pure attraverso gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare. Fortemente partecipati sono stati a Roma i percorsi locali di 'Agenda 21' e di particolare rilevanza l'esperienza di progettazione partecipata dei "Laboratori di quartiere" (dalla fine degli anni '90); sono attive, inoltre, consulte tematiche sia a livello centrale che decentrato. La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 2006, definisce poi, con estrema puntualità, le modalità obbligatorie di partecipazione della comunità cittadina alla pianificazione, programmazione e attuazione di interventi di trasformazione territoriale. In un contesto così favorevole ad un effettivo accoglimento del dettato normativo europeo in termini di informazione e partecipazione del pubblico in campo ambientale e, pertanto, riferito anche alla gestione del rumore ambientale sul territorio, la proposta di regolamento di disciplina del rumore ambientale, ha introdotto ulteriori modalità applicative specifiche.

PIANIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

Guido Carati

La pianificazione acustica del territorio costituisce uno dei principali adempimenti assegnati ai comuni dalla normativa vigente in materia di gestione del rumore ambientale e include, interconnettendole, tre attività primarie: prevenzione, controllo e tutela. Tale rilevanza è stata colta assai precocemente dal Comune di Roma rispetto alle altre grandi realtà urbane in Italia. Ancora prima del 1995, anno di emanazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico [1], Roma ha presentato per il finanziamento, nell'ambito del Programma triennale di tutela ambientale 1994 - 1996, un programma di difesa acustica, che prevedeva un progetto volto alla zonizzazione acustica del territorio e interventi di risanamento acustico, avendo come riferimento normativo, quanto già disposto in merito dal D.P.C.M. 1 marzo 1991[2]. Il progetto di zonizzazione acustica citato, si è articolato in quattro fasi di attività, di cui la prima dedicata alla progettazione di un GIS

funzionale alla gestione della zonizzazione acustica dello specifico territorio, la seconda alla definizione di una proposta di classificazione acustica, la terza alla caratterizzazione acustica del territorio mentre la quarta, attualmente in fase conclusiva è volta a definire criteri per il Piano di risanamento acustico capitolino. In relazione al modello di organizzazione dei dati ambientali per categorie di indicatori, denominato DPSIR (*Driving Forces, Pressures, State, Impacts, Responses*) [3], la pianificazione acustica del territorio costituisce una "risposta" determinata essenzialmente dall'analisi di cause primarie e di fattori di pressione.

Classificazione acustica del territorio e raccordo con gli altri strumenti urbanistici

La classificazione acustica consiste nella assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla normativa, sulla base delle prevalenti ed effettive caratteristiche di fruizione del territorio stesso. La classificazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio che ne disciplina l'uso e le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte con l'obiettivo finale di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e fornire indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento per uno sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale ambientalmente compatibile. La classificazione acustica deve essere necessariamente coordinata con gli atri strumenti di pianificazione del territorio quali, in primo luogo, il Piano regolatore generale ed il Piano generale del traffico urbano. L'Unità organizzativa preposta del Dipartimento per l'Ambiente, ha elaborato una proposta di classificazione acustica del territorio attraverso tre azioni principali, di seguito sintetizzate:

- Individuazione e "peso" di dati significativi (dati territoriali: cartografici, di destinazione d'uso e di effettiva fruizione del territorio; dati lineari: toponomastici, flussi di traffico, rete viaria; dati puntuali come scuole e ospedali e dati poligonali come quelli demografici e socio-economici) e georeferenziazione degli stessi sul territorio, mediante un sistema informativo territoriale (GIS) appositamente disegnato (S.I.Z.A.: Sistema Informativo Zonizzazione Acustica);
- Attribuzione di porzioni omogenee del territorio ad una delle classi acustiche previste dalla normativa [4] (dalla II alla V Classe, caratterizzate da presenza di insediamenti residenziali e determinate da variabili; la I e la VI Classe non individuate da variabili ma definite da specifiche caratteristiche: la I, a massima tutela, è attribuita a ospedali, case di riposo, scuole, parchi e riserve naturali, la VI assegnata ad aree a esclusiva destinazione d'uso industriale). Per ciascuna classe acustica, la normativa stabilisce limiti acustici diurni e notturni (6-22 e 22-6) ritenuti sostenibili in relazione alla caratteristiche di fruizione del territorio cui sono riferite;
- Restituzione di tale classificazione in prodotti cartografici di grande scala (1:50.000) e di dettaglio (1:10.000), in analogia alla cartografia del Piano Regolatore, di cui la classificazione acustica del territorio costituisce allegato obbligatorio, ai sensi della vigente normativa specifica in materia.

La legge regionale di indirizzo per il territorio in materia di pianificazione e controllo del rumore ambientale, prevista dalla Legge 447/95 ed emanata per il Lazio nel 2001 [5], ha confermato la correttezza metodologica del percorso già intrapreso dal Dipartimento per l'Ambiente nella elaborazione della classificazione acustica del territorio e, pertanto, non è

stato necessario apportare aggiornamenti sostanziali a quanto già predisposto. A conclusione di un *iter* approvativo analogo a quello previsto per altri strumenti di pianificazione del territorio, la classificazione acustica del Comune di Roma è stata adottata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 2002, definitivamente approvata con Deliberazione Consiglio Comunale 29 gennaio 2004 n. 12 ed è vigente, sul territorio, dal 15 febbraio dello stesso anno. Roma è stato il primo grande comune italiano, ed uno dei più grandi di Europa, ad avere raggiunto all'epoca questo obiettivo. L'elaborazione della classificazione acustica del territorio ha costituito un rilevante impegno per l'unità organizzativa preposta del Dipartimento per l'Ambiente, che ha stabilito, a tale scopo, modalità inter-organizzative strutturate con gli altri settori interessati dell'Amministrazione, con particolare riferimento all'allora Dipartimento per la pianificazione del territorio e quello per la mobilità, in considerazione del fatto che il traffico veicolare costituisce, per Roma, il maggior fattore di pressione sonora, vista la scarsa presenza di industria pesante. Il territorio presenta una configurazione urbanistica largamente commista, in cui convivono destinazioni d'uso residenziali con quelle produttive e terziare, determinata dalla particolare genesi storica della città; tale caratteristica ha reso particolarmente impegnativa la valutazione dei dati derivati dal Piano regolatore che sono stati integrati, per alcuni ambiti, anche dalle previsioni inserite nella proposta di un nuovo Piano regolatore generale, al quel tempo nelle prime fasi dell'*iter* approvativo. La classificazione acustica di Roma capitale evidenzia una importante scelta di tutela, con l'assegnazione di circa un terzo dell'intero territorio alla Classe acustica I, con limiti acustici di massima protezione (figure 1 - 2), una scelta resa anche possibile da un numero assai limitato di aree con presenza di industria pesante.

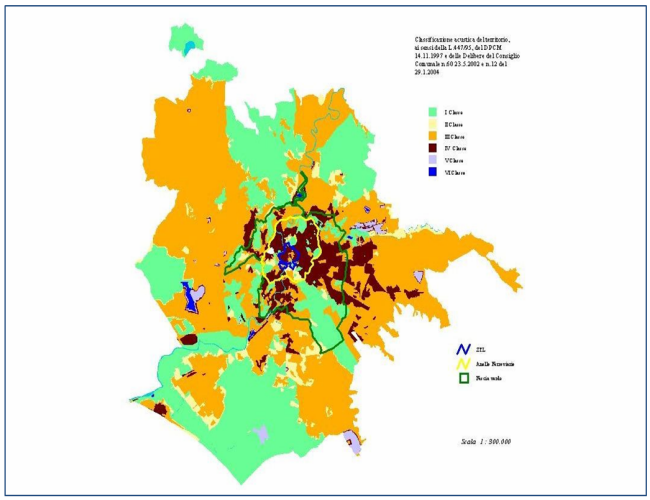

Figura 1 - classificazione acustica del territorio

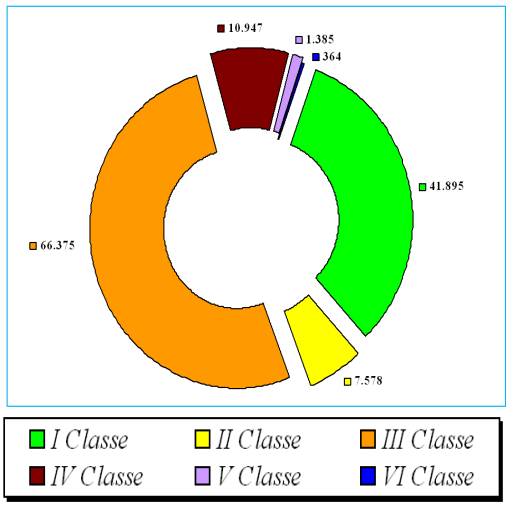

Figura 2 - classi acustiche per aree (area totale ~ 129.000 ha)

Con tale riferimento, si evidenzia come le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) della classificazione acustica prevedano che aree incluse in parchi e riserve naturali, cui è assegnata, ai sensi della norma, la Classe acustica I, possano essere successivamente attribuite a classe acustica diversa, in accordo alla destinazione d'uso prevista, per dette aree, dai rispettivi piani di assetto definiti dagli Enti gestori. La legge regionale citata prevede per il territorio la possibilità di una doppia classificazione acustica stagionale per le aree interessate da forte fluttuazione turistica; il Dipartimento per l'Ambiente non ha ritenuto, in fase di prima elaborazione, di avvalersi di questa opportunità normativa, che potrebbe principalmente interessare, a diversi livelli, la fascia litoranea sia per la parte urbanizzata sia nella porzione ricadente in

area naturalistica protetta, ritenendo più opportuno eventualmente inserire tale doppia classificazione in una successiva revisione della classificazione acustica, a seguito di mirati studi di caratterizzazione acustica. Considerazioni analoghe hanno determinato la scelta di approvare la classificazione acustica del territorio, mantenendo alcuni punti di criticità dove aree contigue presentano una attribuzione di Classe acustica non compatibile con il dettato normativo, che prescrive che non vi sia uno scarto di più di una classe acustica fra zone adiacenti. Si è ritenuto più corretto, anche in tali situazioni, non procedere a soluzioni pianificatorie non supportate da opportuni studi di caratterizzazione acustica del territorio, riservando ad una successiva revisione della classificazione acustica scelte più consapevoli. Si evidenzia, infine, come la Legge quadro sull'inquinamento acustico preveda l'emanazione di successivi regolamenti per specifiche sorgenti che rivestono valenza di pubblica utilità, come le infrastrutture di trasporto. Tali regolamenti fissano valori acustici limite per dette infrastrutture in fasce di pertinenza che si sovrappongono alla classificazione acustica della zona attraversata; detti limiti sono da considerarsi un "bonus" che il Legislatore ha voluto riconoscere alle infrastrutture di trasporto , in considerazione della loro valenza strategica e di pubblica utilità; per tutte le altre sorgenti, pertanto, restano fermi i limiti prescritti dal D.P.C.M. 14 novembre 97, ivi compresi quelli della classificazione acustica comunale.

Caratterizzazione acustica del territorio

Al termine della prima fase del progetto di zonizzazione acustica, conclusasi con l'approvazione della classificazione acustica del territorio, sono state avviate le attività relative alle fasi successive che avevano, come obiettivo, la caratterizzazione acustica del territorio attraverso l'acquisizione delle informazioni del clima acustico dell'area e della caratterizzazione delle sorgenti presenti sul territorio nei diversi contesti urbanistici. Caratterizzare acusticamente il territorio costituisce non solo un importante elemento a supporto della pianificazione e del controllo acustico-ambientale del territorio, ma anche attività propedeutica essenziale per la selezione di aree acusticamente critiche e per la scelta dei criteri di priorità per la predisposizione dei piani di risanamento di pertinenza dell'amministrazione locale. In relazione al modello DPSIR, l'azione di caratterizzare acusticamente il territorio costituisce una "risposta", mentre il prodotto di tale attività è un indicatore di "stato" e cioè una descrizione dello stato della qualità ambientale, in riferimento alla tematica ambientale considerata. Particolare impegno ha richiesto l'individuazione di una metodologia progettuale appropriata in relazione alle caratteristiche del territorio, assai vasto (1.285 kmq), altamente antropizzato e con una struttura urbanistica estremamente articolata e commista. Tali caratteristiche rendevano del tutto improponibile un progetto di campagne di misura che prevedesse un sistema di rilevamento a maglia. Qualunque sia il passo della maglia, e pur prevedendo sistemi a rete larga ad infittimenti progressivi in funzione delle diverse caratteristiche urbanistiche ed antropiche, si sarebbe dovuto procedere a realizzare un numero incredibilmente alto di punti di misura, con una elevata probabilità di non poter rappresentare lo stato acustico del territorio con un sufficiente grado di significatività, andando a monitorare più volte le stesse situazioni con il rischio di non individuare in ogni caso situazioni acustiche particolari, il tutto con costi e tempi di realizzazione non sostenibili. Si è deciso, di conseguenza, di sviluppare una metodologia più idonea, procedendo attraverso un campionamento dei siti e l'applicazione di metodi statistici, effettuando, in tal modo, una scelta qualitativa dei punti di misura secondo caratteristiche di tipicità, rappresentatività e ripetibilità delle aree. A seguito, pertanto, di uno

studio preliminare delle distribuzioni statistiche dei dati demografici (fonti ISTAT e Anagrafico), di presenza di commercio e servizi e di industrie (fonte ATECO), e delle tipologie di strade e di traffico (fonte classificazione PGTU), finalizzato ad individuare, così come previsto dalla Legge regionale n. 18/2001 [5], la specifica classe acustica di appartenenza, sono stati ricavati per ogni sezione di censimento gli indicatori numerici rappresentativi della somma dei descrittori areali e del peso del traffico veicolare sulle vie che insistono su quella sezione. In questo modo si è ottenuta al tempo stesso un'analisi accurata dei diversi fattori che insistono su ogni singola sezione di censimento e si è, inoltre, potuto procedere a un'aggregazione delle sezioni di censimento che risultavano caratterizzate dagli stessi descrittori numerici. Attraverso questa procedura è stato possibile correlare per omogeneità più aree disseminate sul territorio comunale, rendendo percorribile, pur con le cautele che una procedura statistica richiede, che una stessa misura possa in prima approssimazione esemplificare le condizioni acustiche tipiche di aree diversamente distribuite sul territorio comunale. In applicazione dei suddetti criteri, è stato individuato un elenco di punti significativi, quale oggetto di misure complesse, tenendo conto delle diverse tipologie di insediamento, di traffico veicolare e ferroviario, e delle specificità morfologiche dei siti. Data la rilevanza, sul territorio, del fattore di pressione costituito dal traffico veicolare, si è scelto di distinguere il territorio nelle 4 aree a diversa disciplina del traffico definite dal PGTU a fini di tutela ambientale e delimitate dai 3 confini - ZTL centro storico, Anello ferroviario e GRA - e in ognuna di queste è stato individuato almeno un sito rappresentativo di un certo "valore somma" degli indicatori areali e di traffico veicolare. Al fine di utilizzare le serie di dati storici d'inquinamento acustico sul territorio di Roma già in possesso del Dipartimento per l'Ambiente, sia di fonte ARPA Lazio sia frutto di precedenti studi effettuati, e la banca dati del traffico veicolare rilevato dai sistemi automatici (spire) sulle principali direttrici di traffico, forniti dal Dipartimento per la Mobilità attraverso enti gestori e società collegate, a parità di significatività del sito, si è ritenuto di indagare quello su cui erano già disponibili in archivio rilievi fonometrici e dati di traffico veicolare. È stata ottenuta, in tal modo, un'analisi accurata dei diversi fattori che insistono su ogni singola sezione di censimento e, al contempo, un'aggregazione delle sezioni di censimento che risultano caratterizzate dagli stessi descrittori numerici in una data area soggetta a una prefissata disciplina di traffico veicolare. In ognuna delle aree oggetto di monitoraggio acustico sono state effettuate verifiche fonometriche idonee ad individuare le eventuali situazioni di criticità, le condizioni tipiche del sito, sia con misure in continuo per un tempo minimo di 24 ore, sia con misure di breve durata (massimo di 30 minuti); le tecniche di misura adottate sono state conformi alla normativa vigente e in linea con quanto positivamente già implementato in studi precedenti. Sono stati indagati, attraverso campagne di misura complesse, circa quaranta siti significativi e considerati conformi ai fini progettuali unitamente a circa altre venti campagne di misura già effettuate in occasione di precedenti studi e opportunamente verificate con misure di controllo.

I risultati del progetto hanno registrato un clima acustico sostanzialmente coincidente con quanto definito, in fase pianificatoria, dalla classificazione acustica del territorio, con due interessanti evidenze di disallineamento. Larga parte delle aree del centro storico consolidato, attribuite dalla classificazione acustica alla Classe III, hanno presentato livelli propri della Classe IV, mentre per aree nella fascia periferica del territorio, sempre attribuite alla Classe III, sono stati registrati limiti acustici propri della Classe II (Figure 3 - 4).

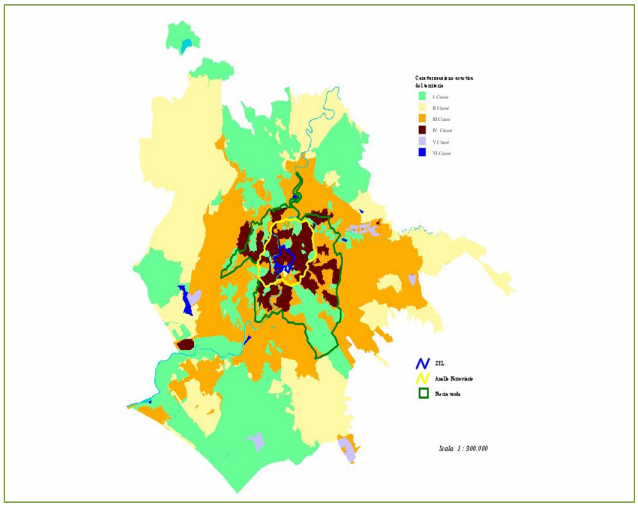

Figura 3 - caratterizzazione acustica del territorio

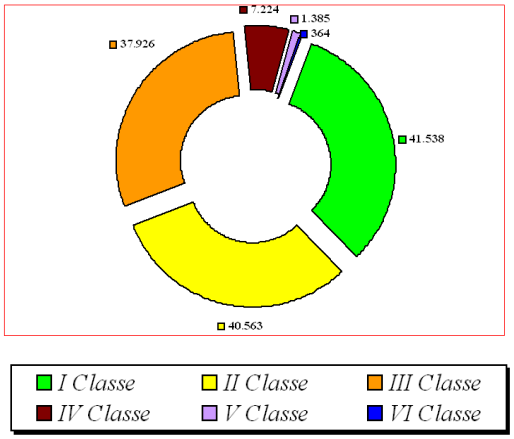

Figura 4 - classi acustiche per aree (area totale ~ 129.000 ha)

Tali esiti hanno confermato l'opportunità della scelta effettuata in fase di classificazione acustica del territorio di non procedere alla risoluzione delle criticità di classe acustica presenti fra aree contigue con soluzioni pianificatorie non sostenute da studi mirati sulle aree considerate. Si è ritenuto che i risultati dello studio in argomento, per potere compiutamente definire la caratterizzazione acustica del territorio, dovessero venire integrati dall'attribuzione, da parte dell'Amministrazione comunale, dei limiti acustici alle strade classificate "E" ed "F" dal Codice della strada, ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare". Tale attribuzione, di cui si parlerà più avanti in maggior dettaglio, è stata deliberata dal Consiglio Comunale nell'ottobre 2009 [6].

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI COMPATIBILITÀ ACUSTICA AMBIENTALE

Valeria Romano Franchi De Notarvanni, Enrico Carlini

Uno dei principali compiti assegnati ai comuni dalla vigente normativa in materia di gestione del rumore ambientale sul territorio è la verifica preventiva e previsionale di compatibilità acustica ambientale sia nell'ambito dei procedimenti di approvazione, in fase pianificatoria, programmatoria e realizzativa di opere, infrastrutture di trasporto e di servizi, insediamenti urbanistici, interventi edilizi, sia nell'ambito dei procedimenti autorizzativi all'esercizio di attività a carattere permanente e temporaneo. Si tratta di un rilevante adempimento che risponde a una prospettiva evoluta in ambito normativo a livello europeo e nazionale, che privilegia le attività di prevenzione rispetto a quelle meramente riparatorie, che devono essere intraprese principalmente sull'esistente e solo a seguito dell'esperimento di ogni possibile attività preventiva; in riferimento al modello DPSIR, tale adempimento si colloca nelle "risposte". Dal 1998 l'unità organizzativa preposta del Dipartimento per l'Ambiente, ha esaminato, con espressione di parere obbligatorio e vincolante, la documentazione previsionale di compatibilità acustica ambientale, redatta ai sensi della vigente normativa da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli appositi elenchi istituiti dalle Regioni, prodotta nell'ambito dei procedimenti sopra indicati, assegnando funzionalmente tale compito al Servizio pianificazione e gestione acustica del

territorio e al Servizio prevenzione dell'inquinamento acustico. Dal 2004 sono state individuate forme semplificate di valutazione previsionale di compatibilità acustica ambientale, principalmente in relazione a piccole e medie imprese, ricadenti nelle tipologie trattate in un successivo paragrafo. A livello nazionale, il percorso normativo di semplificazione degli adempimenti amministrativi ha investito anche le materie ambientali fra cui quella acustica, con particolare riguardo alla riduzione dell'obbligo di presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico nell'ambito dei procedure abilitative all'esercizio di attività. Il DPR 227/11 e vigente dal febbraio 2012 [14], individua 47 categorie di attività economiche, afferenti per le procedure di esercizio allo Sportello Unico Attività Produttive, come 'a bassa rumorosità' e, pertanto, escluse dalla presentazione di detta documentazione nell'ambito delle procedure abilitative all'esercizio. Va inoltre evidenziato come il DPR non appaia, di fatto, favorire l'imprenditore tramite le misure di semplificazione introdotte, in quanto l'imprenditore stesso, escluso dal dover valutare previsionalmente la rumorosità della propria attività nei confronti dell'ambiente esterno ed abitativo, rischia di dover successivamente effettuare interventi di mitigazione acustica, ben più onerosi di una preventiva buona progettazione acustica dell'attività stessa.

Sempre nella prospettiva di una semplificazione degli adempimenti normativi, sono state emanate disposizioni inerenti la documentazione previsionale di compatibilità acustica ambientale nell'ambito del rilascio del titolo edilizio per edifici ad uso abitativo (Decreto Legge del 13 maggio 2011 n. 70 convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 [15]. Per i tipi di interventi dove tale obbligo è attualmente previsto, è stata elaborata una procedura per il rilascio di parere di compatibilità acustica ambientale, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

In particolare, la documentazione contenere:

a) la descrizione dell'attività/insediamento/infrastruttura;
b) la descrizione del territorio interessato;
c) la caratterizzazione acustica del territorio ante operam e post operam;
d) la documentazione cartografica ed elaborati grafici.

a) descrizione dell'attività/insediamento/infrastruttura

Devono essere indicate l'ubicazione, la tipologia dell'attività/insediamento/infrastruttura con particolare riferimento alle sorgenti acustiche, indicandone la tipologia, il numero, l'ubicazione, gli orari ed i periodi di funzionamento, per una idonea caratterizzazione acustica, anche con l'ausilio di modelli previsionali di simulazione, determinando i valori di emissione, immissione e differenziali riferiti alla curva di ponderazione "A" che meglio rappresenta la modalità con cui l'orecchio umano percepisce i suoni.

b) descrizione del territorio interessato

Tale descrizione deve essere mirata alle problematiche acustiche e, pertanto, dopo aver localizzato il sito si deve procedere alla evidenziazione di tutte le sorgenti di rumore preesistenti individuando tutti i recettori sensibili con particolare riferimento a quelli di Classe I, come scuole, ospedali, case di riposo, parchi e riserve naturali.

c) caratterizzazione acustica del territorio ante operam e post operam

In accordo a quanto prescritto dalla legge Regione Lazio n 18/01 per la valutazione del clima acustico per ciascuno dei recettori individuati viene richiesta la caratterizzazione acustica *ante operam* del territorio interessato con rilievi acustici sul campo e con l'individuazione di punti di controllo atti a descrivere il clima acustico esistente nell'area in oggetto. Deve essere, inoltre, fornita la caratterizzazione acustica del territorio *post operam* per verificare che la presenza delle nuove sorgenti acustiche relative all'intervento congiuntamente a quelle esistenti comportino previsionalmente, nei punti di controllo, livelli di emissione e di immissione non eccedenti i valori limite fissati dalla vigente normativa di settore.

d) documentazione cartografica ed elaborati grafici

La documentazione cartografica da produrre deve essere tale da illustrare, compiutamente, le caratteristiche orografiche, urbanistiche, infrastrutturali, acustiche dell'area interessata dal progetto. Consentire, con l'identificazione grafica dei punti di misura considerati, la verifica delle caratteristiche del campo acustico (immesso nel territorio dalle sorgenti sonore relative all'intervento) e dell'efficacia degli eventuali interventi di mitigazione ritenuti necessari per il raggiungimento della compatibilità con i livelli acustici fissati dalla classificazione acustica vigente.

GRANDI OPERE, INFRASTRUTTURE, ATTIVITÀ EDILIZIA

Valeria Romano Franchi de Notarvanni

Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione civile, attraverso la U.O. Tutela inquinamento e Qualità ambientale con il Servizio dedicato (Pianificazione e gestione acustica del territorio), esamina in maniera strutturata, tutte le istanze di rilascio di parere di compatibilità acustica ambientale previsionale che riguardano la pianificazione e progettazione di interventi pubblici e privati concernenti insediamenti urbanistici, infrastrutture di trasporto e di servizi, edilizia e grandi opere. Il Servizio di pianificazione e gestione acustica del territorio, nell'ambito di tutti i procedimenti abilitativi in merito di pertinenza di uffici centrali e decentrati, provvede a rilasciare specifico parere sul progetto previsionale di compatibilità acustica ambientale degli interventi interessati. Tra tali procedimenti si evidenziano quelli afferenti al Dipartimento programmazione ed attuazione degli strumenti urbanistici che include lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E), le procedure di valutazione impatto ambientale (VIA), le autorizzazioni integrate ambientali (AIA), i procedimenti afferenti al Dipartimento attività economiche e produttive – SUAP e al Dipartimento per la mobilità. Dall'anno 1998, ad esempio, sono state esaminate circa 900 istanze di rilascio di parere riguardanti la compatibilità acustica ambientale di nuovi interventi edificatori nella città. Sono stati, inoltre, esaminati circa 280 parcheggi interrati fra quelli individuati dalla delibera del Piano Urbano Parcheggi (P.U.P.), oltre 190 interventi su nuova viabilità, infrastrutture strategiche e grandi opere soggette alla procedura VIA, come ad esempio lo svincolo via Cristoforo Colombo - viale Oceano Pacifico o lo svincolo via Salaria-Olimpica e dieci procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione energetica alimentati da fonti alternative. Come in precedenza già richiamato, una recente misura di semplificazione concernente gli adempimenti amministrativi [15] prevede che, nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo edilizio per edifici residenziali, la documentazione previsionale di compatibilità acustica ambientale possa essere effettuata tramite una "autocertificazione" in tal senso (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), resa da un tecnico abilitato (Tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli appositi elenchi istituiti dalle regioni) all'Ufficio che rilascia tale titolo. La

documentazione tecnica, pertanto, viene depositata in tale modalità presso il S.U.E. o altro ufficio preposto al rilascio del titolo edilizio, unitamente ad ogni altra documentazione prevista. Non si tratta, peraltro di una vera e propria misura di semplificazione amministrativa, in quanto la L. 447/95 prescrive la dichiarazione sostitutiva di atto notorio quale modalità di resa della documentazione di impatto acustico da parte del tecnico abilitato che in tal modo assume, nei confronti dell'Amministrazione, una precisa responsabilità rispetto a quanto attestato. Il Servizio pianificazione e gestione acustica, inoltre, collabora per gli aspetti acustico-ambientali, alla progettazione di alcune opere pubbliche di pertinenza comunale così come agli aggiornamenti degli strumenti urbanistici; ad esempio, per quest'ultimo periodo, è impegnato nella revisione del Piano generale e dei Piani particolareggiati del traffico urbano (PGTU e PPTU). Il citato Regolamento di disciplina del rumore ambientale sul territorio definisce modalità inter-organizzative più strutturate e cogenti fra il Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile e le altre strutture dell'amministrazione centrale interessate, al fine di conseguire la massima efficacia delle attività di prevenzione in argomento. In considerazione della rilevanza degli interventi considerati, non si è ritenuto opportuno prevedere modalità semplificate di presentazione della documentazione inerente la compatibilità acustica ambientale.

Attività permanenti e temporanee

Enrico Carlini

La U.O. Tutela inquinamento e qualità ambientale con il Servizio dedicato (Prevenzione dell'inquinamento acustico) esamina in maniera strutturata, laddove previsto, tutte le istanze di rilascio di parere di compatibilità acustica ambientale previsionale che riguardano l'esercizio di attività permanenti e temporanee, nell'ambito del procedimenti abilitativi di pertinenza dell'amministrazione capitolina. Tale Servizio, inoltre, esamina le istanze di rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanee ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia.

Esercizio attività permanenti e temporanee

Dal 1998 il Servizio prevenzione dell'inquinamento acustico ha esaminato circa 22.500 istanze di rilascio di parere di compatibilità acustica ambientale, nell'ambito di procedimenti abilitativi all'esercizio di attività a carattere permanente e temporaneo, secondo la distribuzione temporale e territoriale per Municipio, come mostrato nei grafici 1 e 2.

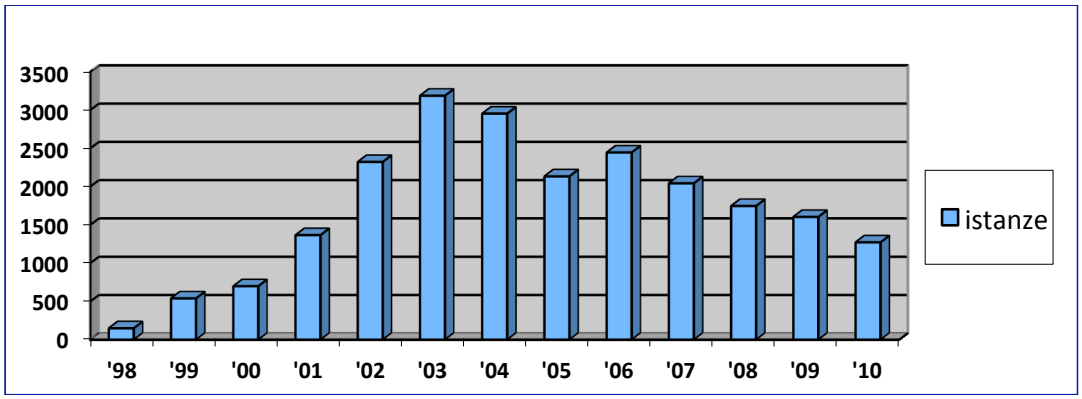

Grafico 1 - parere di compatibilità acustica ambientale
Istanze presentate dal 01/01/1998 al 3/12/2010

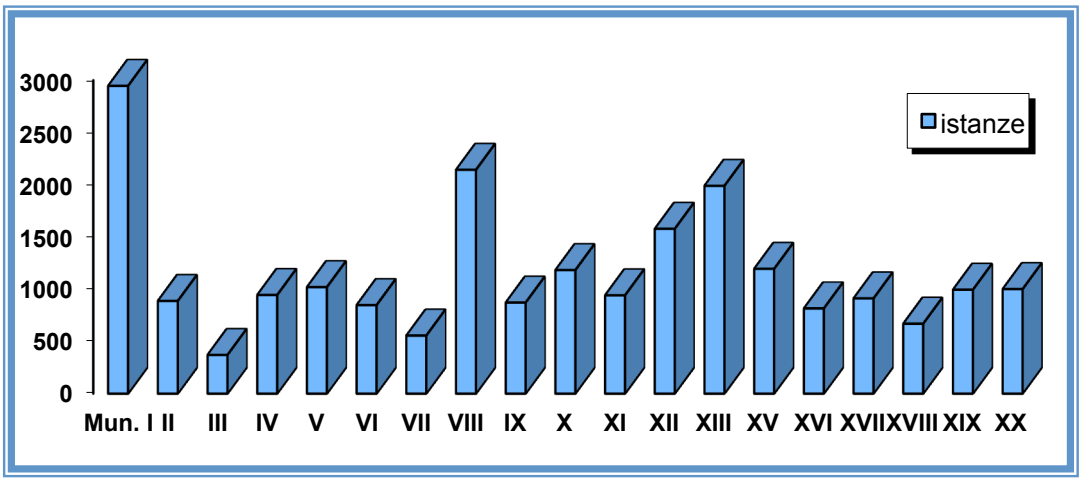

Grafico 2 - parere di compatibilità acustica ambientale
Istanze presentate suddivise per Municipi (1998 - 2010)

In aderenza al percorso di riforme amministrative volte a raggiungere modalità semplificate di procedimento per l'avvio di imprese, principalmente piccole e medie, il Dipartimento per l'Ambiente, con la U.O. preposta, ha elaborato di concerto con uffici titolari del rilascio dei titoli abilitativi all'esercizio, procedure specifiche per i procedimenti abilitativi afferenti agli Sportelli Unici Attività Produttive (SUAP) municipali e per gli Sportelli Unici Tematici per le attività ricettive e per i distributori carburanti. Tali procedure includono forme di semplificazione, con esenzione dalla presentazione di documentazione tecnica previsionale di impatto acustico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 8 della legge n. 447/1995, da parte di attività ritenute non rumorose in base a criteri oggettivi (parametri di natura non acustica e pertanto "autocertificabili" dall'imprenditore) e non a qualità soggettive (appartenenza a specifiche categorie produttive). Dal 2004 sono stati registrati circa 20.000 accessi a tali procedure specifiche, di cui il 15% circa alla forma semplificata, con esenzione dalla presentazione di documentazione tecnica. Dall'anno 2006, inoltre, una legge regionale [7] esenta dall'acquisizione di specifico titolo autorizzativo le attività musicali svolte in maniera non prevalente rispetto ad altro titolo autorizzativo posseduto dall'esercizio, ad esempio per la somministrazione, ma anche per vendita al dettaglio. Entrambi i provvedimenti potrebbero spiegare, almeno in parte, il decremento del flusso delle istanze per rilascio di

parere di compatibilità acustica per attività permanenti che si può osservare, nei grafici 1 e 2, a partire dagli anni indicati. L'entrata in vigore del DPR n. 227/11 [14] recante misure di semplificazione amministrativa concernenti l'obbligo di presentazione di documentazione di impatto acustico, con l'individuazione di 47 categorie di attività economica escluse da tale obbligo in quanto individuate come bassa rumorosità, ha comportato la revoca delle procedure specifiche semplificate elaborate dal Dipartimento nel 2004 e 2005, inerenti alle attività economiche afferenti al SUAP con conseguente adeguamento a tale disposto normativo delle misure endo-organizzative fra il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde e il Dipartimento attività produttive. E' in atto un adeguamento in tal senso anche della proposta di Regolamento di disciplina del rumore ambientale, in fase finale di approvazione.

Autorizzazione in deroga ai limiti acustici

In conformità con quanto prescritto dall'art. 6 della Legge 447/95 e dall'art. 17 della Legge Regione Lazio n. 18/2001, le attività rumorose temporanee vengono autorizzate dai comuni anche in deroga ai valori limite vigenti, con modalità specificate, per il territorio, da detta legge regionale. I richiedenti l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici devono presentare una relazione tecnica di impatto acustico ambientale redatta da un tecnico competente in acustica ambientale iscritto in un apposito elenco regionale, secondo le modalità descritte, includendo la previsione dei livelli attesi da autorizzare in deroga. L'amministrazione rilascia detta autorizzazione sulla base dei dati riportati in tale relazione previa l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ARPA Lazio, con indicazione altresì dei valori massimi concessi in deroga, in un'articolazione di fasce orarie, e specifiche prescrizioni volte a coniugare l'esigenza di deroga per alcune attività temporanee con la funzione primaria di prevenzione e controllo dell'inquinamento acustico a tutela dell'ambiente e della qualità della vita. Il procedimento di valutazione dell'istanza di autorizzazione in deroga ai limiti acustici di pertinenza del Comune deve espletarsi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Tale termine deve intendersi sospeso per l'acquisizione del parere obbligatorio dell'ARPA Lazio cui la normativa citata assegna, per il rilascio dello stesso, 15 giorni dal ricevimento della richiesta. L'amministrazione comunale non può, in ogni caso, procedere al rilascio di autorizzazione in deroga ai limiti acustici indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA Lazio, mentre potrebbe procedere in difformità da tale parere, fornendo idonea motivazione nell'atto, in quanto tale parere pur obbligatorio non è vincolante, in conformità alla ripartizione delle competenze fra le due amministrazioni, regionale e comunale. Nei grafici che seguono viene indicato il volume totale delle istanze pervenute per le attività a carattere temporaneo, sia per il rilascio di parere di compatibilità acustica ambientale sia per la concessione di deroga ai limiti acustici (grafico 3) e le percentuali di pareri e autorizzazioni in deroga ai limiti acustici rilasciati per attività temporanee non di cantiere (grafico 4) e per attività temporanee di cantiere (grafico 5).

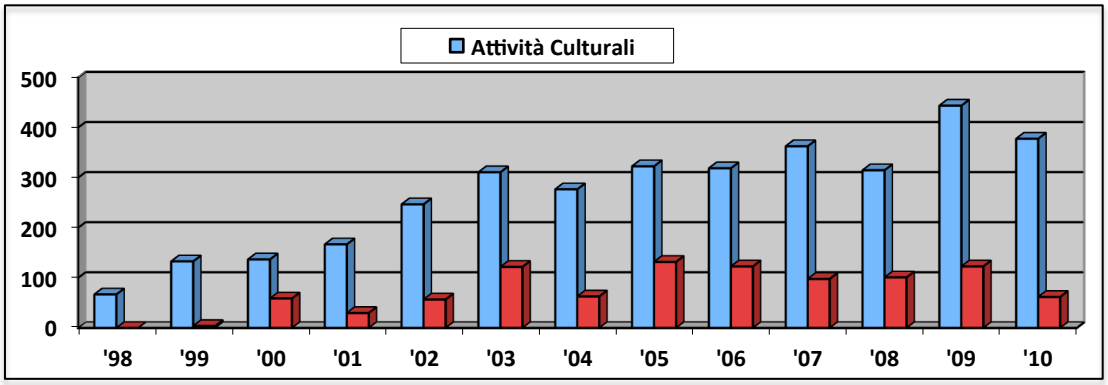

Grafico 3 - istanze presentate per rilascio parere compatibilità acustica/ autorizzazione in deroga ai limiti acustici per attività temporanee (tot. n. 4455 dal 01/01/1998 al 31/12/2010)

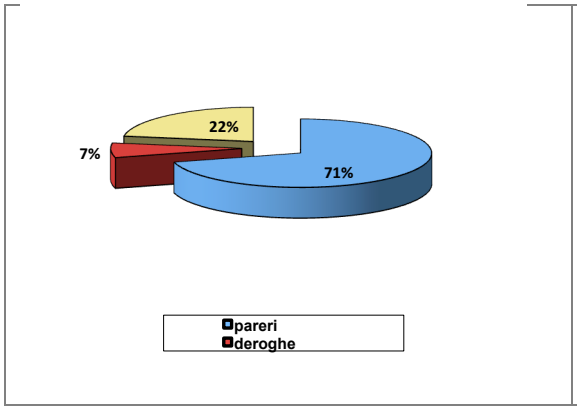

Grafico 4 - pareri/deroghe rilasciati attività culturali temporanee

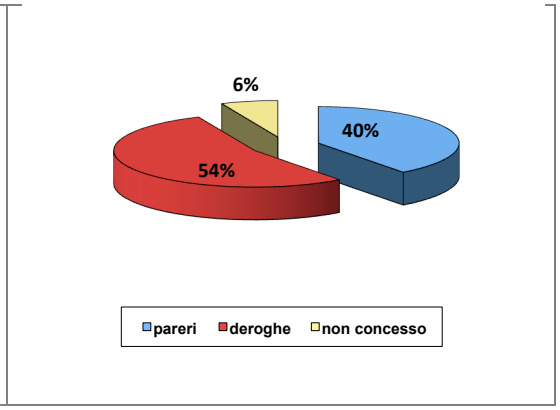

Grafico 5 - pareri/deroghe rilasciati per per attività di cantiere

L'unità organizzativa preposta del Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile esamina le istanze dal punto di vista tecnico, ma non è competente nella valutazione delle motivazioni sulla valenza dell'attività temporanea per cui si richiede l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici; tali motivazioni vengono richieste agli uffici preposti al rilascio del titolo autorizzativo all'effettuazione dell'attività. In caso di attività di cantiere, si ritiene che l'acquisizione del permesso di costruire sia di per sé motivazione valida per la richiesta di autorizzazione in deroga ai limiti acustici, dal momento che una attività esterna di cantiere necessariamente supera, nella quasi totalità dei casi, i limiti acustici di zona. Il Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile non concede autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per attività temporanee qualora, in prossimità, vi siano quali recettori strutture sanitarie con degenza e scuole in orario di attività didattica. Anche l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici trova nel Regolamento di disciplina del rumore ambientale in fase approvativa, ulteriore regolamentazione, volta a minimizzare la pressione sulle aree più sensibili, per la loro caratteristiche attrattive in relazione agli eventi.

RISANAMENTO ACUSTICO AMBIENTALE

Maria Grazia Rizzo

Il Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile ha avviato, dai primi mesi dell'anno 2010, i lavori per la definizione dei criteri per la predisposizione del Piano di risanamento acustico comunale, uno dei principali adempimenti previsti per i comuni, dalla vigente normativa in materia (Legge quadro 447/1995 e L.R. n.18/2001) e collocabile, in un modello DPSIR fra gli indicatori di "risposta". Tale avvio potrebbe apparire tardivo se posto in relazione agli inizi precoci del Comune di Roma, rispetto alle altre grandi città italiane, nella implementazione capillare dei compiti inerenti la gestione del rumore ambientale sul territorio. Trova, invece, corretta collocazione anche temporale in un percorso tecnico-amministrativo, in cui si sono resi necessari atti propedeutici quali la classificazione, la caratterizzazione acustica del territorio, gli studi per la relazione biennale sullo stato acustico, di cui si parlerà in seguito e gli adempimenti previsti per i comuni dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare" [8], oggetto di una Deliberazione di Consiglio Comunale del 2009 [6]. In essa vengono recepiti i limiti sanciti da detto D.P.R. per le sorgenti sonore costituite dalle strade classificate dalla A alla D dal Codice della strada in una definita fascia di pertinenza, e vengono fissati, nell'ambito di un range prestabilito, i valori acustici limite, da rispettare in una fascia di pertinenza di 30 metri, per le strade classificate E (urbane di quartiere) ed F (locali). Come già precisato i valori acustici limite attribuiti alle infrastrutture viarie nelle rispettive fasce di pertinenza sono da considerarsi un "bonus" riconosciuto dal legislatore, in considerazione della loro valenza strategica e di pubblica utilità; per tutte le altre sorgenti, pertanto, i limiti di immissione acustica restano quelli definiti dal D.P.C.M. 14/11/97, ivi compresi quelli della classificazione acustica comunale.

Piano comunale di risanamento

Le infrastrutture viarie rappresentano, per il territorio di Roma Capitale, la prevalente sorgente di rumore, vista la scarsa presenza di industria pesante. Il Piano di risanamento acustico capitolino, pertanto, ha come nucleo essenziale, il risanamento delle infrastrutture e dei servizi di trasporto di competenza comunale, nell'ambito dei compiti derivanti dagli adempimenti normativi previsti dal D.M. 29/11/00 [9] e del D.P.R. 142/04, dal momento che l'Amministrazione è coinvolta sia come soggetto gestore di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture sia come Ente preposto al recepimento dei piani di risanamento predisposti dagli altri Enti gestori di trasporto pubblico attivi sul territorio. Con tale riferimento, il Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile, attraverso la U.O. competente per gli aspetti afferenti all'acustica ambientale, ha individuato quale attività propedeutica primaria, quella di integrare dati ed informazioni sulla rete stradale, con l'acquisizione di elementi significativi di maggior dettaglio. Tale attività è stata sviluppata con particolare riferimento ai flussi di traffico, sia privato sia di trasporto pubblico locale (TPL), che interessano le diverse tipologie di strade, come dalla classificazione viaria definita del Codice della strada e tradotta in categorie funzionali dal vigente Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU). In relazione all'attribuzione delle specifiche competenze, ma soprattutto per dare efficace concretezza alla scelta strategica dell'Amministrazione capitolina di politiche integrate in tema di mobilità ed ambiente, è stata instaurata una collaborazione mirata con il Dipartimento della Mobilità e Trasporti e

Roma Servizi per la Mobilità, una società comunale costituita con l'obiettivo di integrare le funzioni di pianificazione, progettazione e controllo della mobilità pubblica e privata. Per le considerazioni già effettuate in relazione alla caratterizzazione acustica in merito alle criticità di indagine su un territorio così ampio e commisto per destinazione d'uso e configurazione urbanistica, è stata individuata una metodologia d'indagine analoga che, partendo dallo studio di un'area ritenuta significativa, consenta di poter trasferire i risultati ottenuti a situazioni tipologicamente equivalenti presenti su tutto il territorio. L'unità organizzativa preposta del Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile, pertanto, ha elaborato in tale prospettiva uno studio pilota e costituito uno specifico tavolo di lavoro con il Dipartimento per la Mobilità e l'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. Il territorio del Municipio XVI rispondeva, per caratteristiche, agli obiettivi progettuali, in quanto considerato rappresentativo della complessiva e variegata realtà urbana; tale scelta è stata inoltre supportata dal contemporaneo studio sviluppato dal Dipartimento Mobilità e dall'Agenzia Roma Servizi per la mobilità, in relazione all'aggiornamento del PPTU di tale Municipio.

Progetto pilota di risanamento acustico - Municipio XVI

Il Municipio Roma XVI occupa una superficie di circa 73 kmq e presenta una popolazione pari a 147.686 abitanti (censimento anagrafico 2008); altri dati generali sono indicati nella tabella che segue (tabella 1).

Edifici ad uso non residenziale	6086
Edifici ad uso residenziale	15595
Edifici totali	21681
Scuole	35
Ospedali	3
Popolazione da cens. Anagrafico 2008	147686
mc/abitante	120
Area territorio Municipio XVI	7307.2091,37 ha

Tabella 1 - informazioni generali del Municipio XVI

Il territorio del Municipio presenta una varia configurazione urbanistica con zone a carattere più residenziale ed altre con presenza intensiva di attività produttive e terziarie nonché aree agricole. Come si evince dalla figura 5, il territorio municipale contiene aree attribuite a tutte le sei classi acustiche previste dalla normativa: dalla Classe I, cui appartengono le aree della storica Villa Doria Pamphili, quelle extra GRA appartenenti alla Riserva Statale del Litorale Romano, tre poli ospedalieri e le scuole (rappresentate in figura con colorazione azzurra), alle Classi V e VI, per zone prevalentemente/esclusivamente industriali, che corrispondono all'area della discarica di Malagrotta e a quella della Raffineria di Roma.

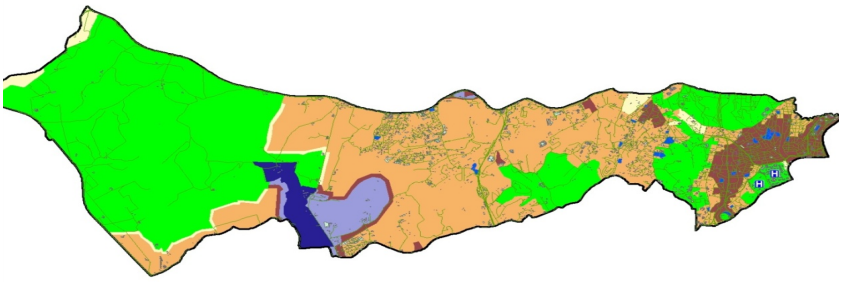

Figura 5 - classificazione acustica del Municipio XVI

La campagna di misure fonometriche sul territorio è stata sviluppata in 24 punti, individuati come significativi anche in relazione ai dispositivi fissi di rilevazione dei flussi di traffico, installati nell'ambito dello studio per l'aggiornamento del PPTU. Al fine di valutare la distribuzione dei livelli acustici alla popolazione esposta su tutto il territorio municipale, il Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile ha considerato i seguenti dati:

- edifici georeferenziati sul territorio suddivisi per destinazione ad uso residenziale e non;
- punti quota del terreno;
- rete stradale con gli attributi relativi ai codici PGTU ed ai flussi veicolari resi disponibili dall'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità.

I 24 siti di misura sono stati selezionati in modo che fossero rappresentate le infrastrutture appartenenti alle diverse categorie stabilite dal Codice della strada (A, EX, S, D, E, o F) e, all'interno di tali categorie, differenziate sia per i volumi di traffico sia per le specificità del contesto urbano in cui si inseriscono. La fase successiva è consistita nella implementazione di modelli specifici di previsione, le cui risultanze sono riportate nelle tavole seguenti.

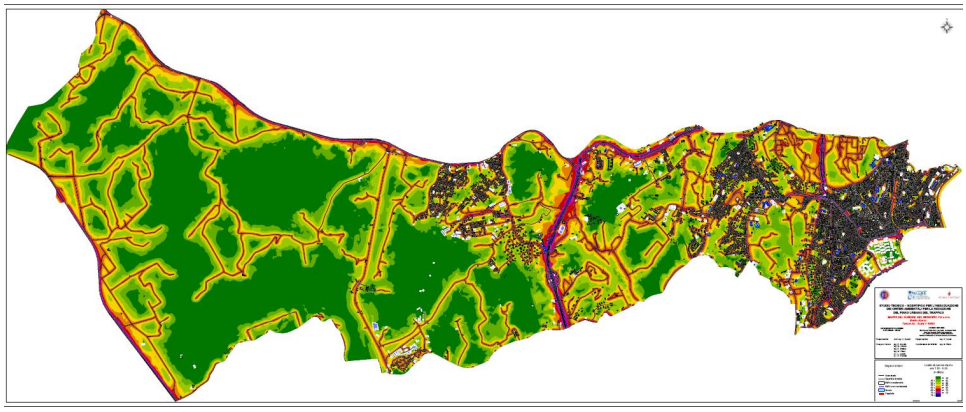

Figura 6 - stato acustico periodo diurno (6 – 22)

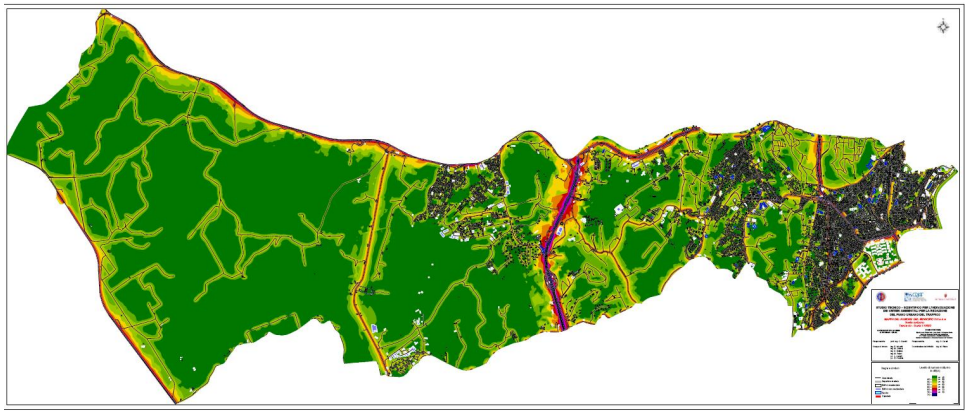

Figura 7 - stato acustico periodo notturno (22 – 6)

Attraverso l'utilizzo di un'ulteriore applicazione del modello di calcolo sono stati ricavati i livelli acustici alla popolazione esposta.

Nella tavola seguente vengono evidenziate le criticità riscontrate ad alcuni recettori dove i valori dei livelli tendono a superare il limite di 70dB(A) nel periodo diurno e di 60dB(A) in quello notturno, livelli limite fissati, per una fascia di pertinenza di 30 metri, per le strade classificate "E" e le strade classificate "F", percorse dal TPL, ai sensi della Deliberazione C.C. 93/2009 , in attuazione di quanto disposto dal cosiddetto "Decreto strade".

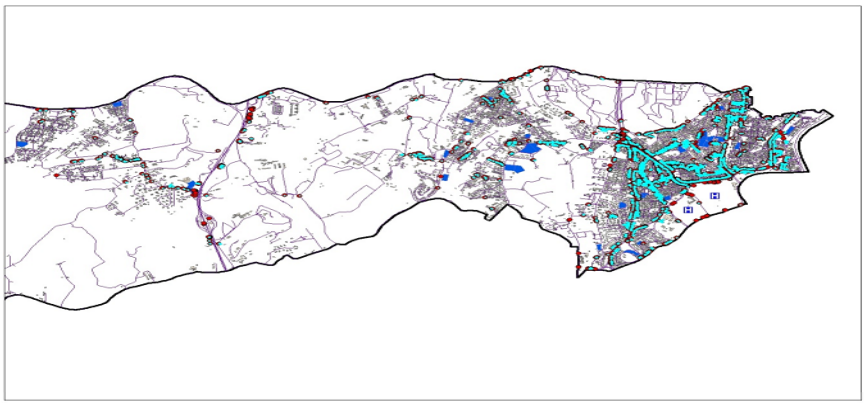

Figura 8 - mappa delle criticità

Il principale risultato dell'applicazione della metodologia sperimentale implementata è stato quello di definire una classificazione tipologica delle infrastrutture viarie, determinata sulla base della classificazione del Codice della strada, integrata da quella funzionale da PGTU unitamente alle caratteristiche del contesto urbano attraversato. Una tale classificazione tipologica si ritiene possa consentire di trasferire, a livello macro, i risultati ottenuti per il Municipio XVI in termini di livelli di rumore alla popolazione esposta, alle strade con medesime caratteristiche presenti su tutto il territorio. Per procedere alla definizione di interventi puntuali di risanamento, tali valutazioni dovranno essere in ogni caso integrate da indagini di dettaglio sui recettori.

Adempimenti normativi - Decreto legislativo n. 194/05. Mappe strategiche e piani di azione.

Ai sensi del D.Lgs. n. 194/05 "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale" [10], Roma Capitale, individuata come "agglomerato" con più di 250.000 abitanti dalla Regione Lazio nel 2007 [11], ha recepito le mappature acustiche degli enti gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto. Tali dati sono stati raccolti ed implementati con quelli relativi alle infrastrutture di trasporto di cui Roma Capitale è essa stessa gestore, per l'elaborazione della mappa acustica strategica, che integra l'insieme delle mappe acustiche e che è stata elaborata secondo le indicazioni proposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La mappa acustica strategica è stata successivamente trasmessa alla Regione Lazio, in attuazione a quanto prescritto dal citato Decreto. Nelle more dello sviluppo di studi articolati su tutto il territorio, per determinare i livelli di impatto alla popolazione esposta, è stato all'epoca assunto il valore limite della classe acustica attribuita alla zona attraversata dall'infrastruttura viaria. Le prime analisi dei dati misurati e stimati del progetto pilota implementato su territorio del Municipio XVI, evidenziano come i dati sotto citati siano in parte sottostimati per le strade classificate "E" ed "F"e dovranno essere opportunamente

aggiornati, in occasione della prossima comunicazione in merito alla Regione per il successivo inoltro alla Commissione europea.

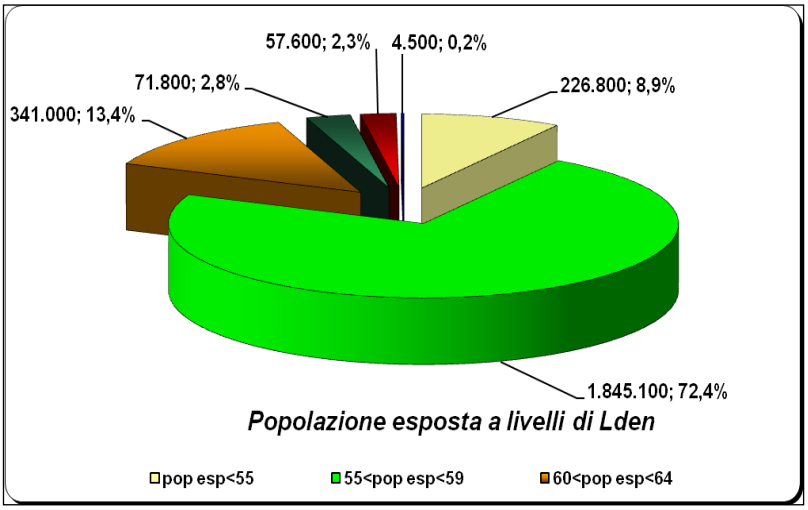

Figura 9 - popolazione esposta ai livelli Lden
(livello giorno-sera-notte: descrittore acustico relativo all'intera giornata)

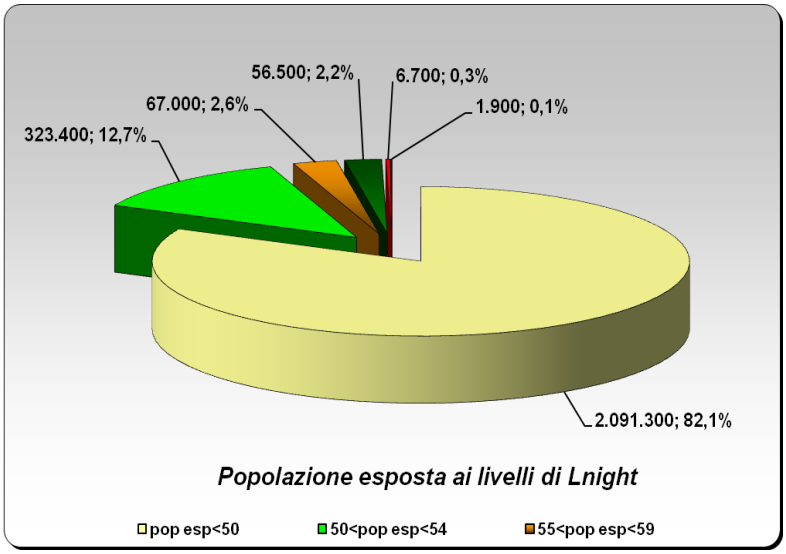

Figura 10 - popolazione esposta ai livelli Lnight
(livello notte: descrittore acustico relativo al periodo dalle 22.00 alle 06.00)

Ulteriore adempimento prescritto dal D.lgs. 194/2005 sia per Roma Capitale quale "agglomerato" sia per gli enti responsabili delle sorgenti di rumore considerate, è la definizione di Piani di azione, attraverso l'effettiva partecipazione della comunità interessata. Il Regolamento di disciplina del rumore ambientale in fase di approvazione, definisce modalità di pubblicizzazione delle mappe acustiche e di partecipazione della comunità, in aggiunta a quelle già definite dalla normativa nazionale e dalle regolamentazioni locali.

Recepimento piani di risanamento enti, strutture esterne e società partecipate

Elementi essenziali per la predisposizione del Piano comunale di risanamento di Roma Capitale sono i piani presentati dagli enti gestori dei servizi di trasporto e delle relative infrastrutture, ai sensi della vigente normativa in materia [9]. Le procedure di approvazione variano in relazione all'ambito di interesse dei servizi di trasporto e delle relative reti.

– *Gestori con servizi e reti di ambito sovracomunale*

A seguito dell'approvazione, nel 2004, da parte della Conferenza Unificata Stato Regioni del Piano di risanamento acustico di RFI S.p.A. per tutto il territorio nazionale, detta Società ha elaborato 13 progetti definitivi riguardanti il Comune di Roma, al fine di acquisirne l'approvazione ai sensi dell'art. 25 della L. 210 del 1985 [12]. Allo stato attuale ne sono stati approvati 5, con Determinazioni dirigenziali del Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile, acquisiti i pareri di tutte le altre strutture comunali interessate. Per quanto riguarda la Società ANAS S.p.A., da un Piano stralcio presentato nel 2008 al Ministero dell'Ambiente, si evince, per il territorio del Comune di Roma , uno sviluppo di barriere installate pari a un totale di 27.973 m, di cui 82 m installate sulla SS 7, 138 m sulla Roma -Fiumicino e 27.753 m sul G.R.A. Il Gestore dell'autostrada A/24 e A/25 (Strada dei parchi S.p.A.) ha trasmesso nel 2007 al Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile un Piano di risanamento acustico per il tratto di penetrazione urbana compreso fra l'uscita di Roma Est e la Tangenziale, ottenendo parere positivo.

– *Gestori con servizi e reti di trasporto di ambito locale*

Negli anni 2004 e 2005 sono stati acquisiti, dal Comune di Roma, i dati relativi agli interventi di risanamento acustico adottati da Met.Ro. S.p.A. al fine di risanare le aree su cui si erano riscontrate le criticità acustiche, per le linee Roma-Lido, Roma-Pantano e Roma-Viterbo. In totale, gli interventi hanno riguardato 14.159 m di barriere acustiche e l'installazione di 1.500 finestre acusticamente isolanti. La Società ATAC ha presentato la stima dei livelli di rumore generati dall'esercizio del trasporto pubblico locale (TPL), su ferro e su gomma, e relativi depositi e officine per l'elaborazione del proprio Piano di risanamento acustico. Tale Piano è focalizzato essenzialmente su attività di prevenzione, quali la programmazione strutturata del rinnovo del parco veicoli con vetture a tecnologia più avanzata con emissioni acustiche più contenute e l'osservanza di regolamentazioni specifiche e "buone pratiche". Il territorio di Roma Capitale è interessato anche dall'impatto da rumore relativo all'aeroporto del Comune di Ciampino "G. B. Pastine". Ai sensi del Decreto 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale" è stata istituita una Commissione per la definizione delle procedure antirumore e la definizione della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale.

Dal 2008 si svolge il monitoraggio acustico dell'intorno aeroportuale a cura dell' ARPA Lazio. In data 01/07/2010 è stato approvato in sede di Conferenza dei Servizi (indetta dalla Regione Lazio) il Piano di zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale, verificandone la compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, così come previsto dall'art.6 del D.M. 31/10/97.

Al fine di ottemperare a quanto disposto dal D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti, nonché criteri per la classificazione degli

aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico", la U.O. preposta del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Protezione Civile si è raccordata con la U.O. Statistica e censimento – Marketing territoriale del Dipartimento Partecipazioni e Controllo Gruppo Roma Capitale – Sviluppo Economico Locale, per determinare il numero di residenti nel Comune di Roma ricadenti all'interno della zonizzazione acustica dell'intorno aeroportuale.

Relazione biennale sullo stato acustico del territorio

La relazione biennale sullo stato acustico del territorio costituisce uno dei principali adempimenti assegnati ai comuni dalla normativa vigente in materia di gestione del rumore ambientale e rappresenta un'attività propedeutica fondamentale per le predisposizione del Piano comunale di risanamento, di cui costituisce allegato e del Piano di azione, ai sensi del D.lgs. 194/2005 [9]; fornisce, inoltre, indispensabile supporto per i decisori politici e gestionali. La redazione della relazione biennale sullo stato acustico ha come obiettivo quello di rilevare lo stato acustico esistente sul territorio comunale nel periodo di riferimento e di fornire uno strumento di pianificazione, prevenzione e risanamento sia per uno sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale ed industriale compatibile dal punto di vista ambientale sia per prevenire il deterioramento di zone non inquinate. In relazione al modello DPSIR, l'attività di predisporre detta relazione può costituire un indicatore di "risposta", mentre la relazione stessa, che descrive la qualità ambientale del territorio dal punto di vista acustico, può intendersi come un indicatore di "stato". Il Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile, attraverso la unità organizzativa preposta, ha elaborato una proposta di Relazione biennale sullo stato acustico, attualmente in fase di aggiornamento. Un attento studio di quanto allo stato disponibile sui metodi di elaborazione della relazione sullo stato acustico sia in letteratura, sulle esperienze di altri organismi europei operanti su tematiche ambientali, sia in relazione a quanto analogamente effettuato da altri comuni italiani, ha indirizzato, per un territorio così ampio come quello di Roma Capitale, verso la scelta di una complessa ed articolata metodologia basata sulla combinazione di due approcci: il primo, incentrato su uno schema più strettamente analitico e l'altro basato su uno schema più descrittivo, che illustra le azioni svolte dall'Amministrazione capitolina in ordine alle tematiche dell'acustica ambientale. Un'analisi basata solo sul modello DPSIR avrebbe comportato l'impossibilità di evidenziare gli auspicati miglioramenti del clima acustico del territorio nel periodo considerato, in quanto anche sensibili mutazioni di parametri del territorio su piccola scala, seppur con apprezzabili ripercussioni localizzate sullo stato acustico, non avrebbero comportato variazioni misurabili degli indicatori considerati da tale modello. L'utilizzo congiunto delle due metodologie ha consentito da un lato valutazioni sui miglioramenti conseguiti attraverso una pianificazione e progettazione acustica efficace su limitate porzioni di territorio e, dall'altro, l'utilizzo di parametri misurabili per un controllo del territorio a lungo termine e su ampia scala. Sono state prese in esame le seguenti categorie di dati:

- dati puntuali: segnalazioni di disturbo da rumore e relative indagini fonometriche effettuate dall'ARPA Lazio e localizzazione dei recettori di Classe I, in particolare strutture con degenza e scuole in relazione alle infrastrutture di trasporto;
- dati lineari: sviluppo delle reti di infrastrutture di trasporto e traffico TPL suddiviso per tipologia e valutazione dei flussi in relazione alla popolazione esposta e interventi di mitigazione acustica attraverso l'interposizione di barriere;

- dati areali: densità di popolazione, configurazione urbanistica, classificazione e caratterizzazione acustica.

L'insieme di tali dati è stato acquisito nel S.I.Z.A. (Sistema Informativo Zonizzazione Acustica) ed elaborato con specifici codici di calcolo per descrivere il clima acustico di ampie porzioni di territorio, con l'individuazione delle criticità come pure delle aree con qualità acustica da tutelare. Il Dipartimento tutela ambientale e del Verde – Protezione Civile sta procedendo, tramite l'unità organizzativa preposta, all'aggiornamento dei dati forniti nella prima proposta di relazione biennale con l'integrazione dei valori limite per le infrastrutture viarie fissati dalla Deliberazione C.C. n. 93/2009 e le risultanze delle prime analisi sui dati emersi dallo studio pilota implementato sul territorio del Municipio XVI. In considerazione del fatto che, per il territorio, il principale fattore di pressione acustica è costituito, come già specificato, dal traffico veicolare e relative infrastrutture, la redazione della relazione periodica sullo stato acustico, già elaborata come indicato e successivamente aggiornata a tutto il 2010, acquisirà appieno la configurazione definita dalla normativa di documento collegato funzionalmente al Piano comunale di risanamento acustico esclusivamente a seguito della revisione del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) e dei PPTU (Piani Particolareggiati Traffico Urbano), attualmente in fase finale di completamento.

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

Enzo Schettini

Ai comuni è assegnata, dalla vigente normativa, anche la competenza in materia di vigilanza e controllo del rumore ambientale sul territorio [1 e 5]; per le verifiche fonometriche le amministrazioni comunali si devono avvalere, quale organo tecnico, delle ARPA regionali. L'attività di vigilanza e controllo espletata dai comuni si colloca, nel modello DPSIR, fra gli indicatori di "risposta".Roma Capitale espleta i relativi compiti in modo strutturato e capillare dalla istituzione del Dipartimento per l'Ambiente nel 1998, ma già in precedenza era istituita una apposita Commissione e il controllo era effettuato, fino a tale data, dalle Aziende Sanitarie Locali. La U.O. preposta del Dipartimento per l'Ambiente, attraverso un servizio dedicato (gestione esposti) ha posto in atto una procedura, che prevede, a fronte di una segnalazione di disturbo da rumore, la verifica prioritaria della regolarità amministrativa dell'attività indicata come disturbante e la verifica delle condizioni di esercizio rispetto a quanto autorizzato. A seguito dell'esito positivo di detto riscontro, viene attivata l'ARPA Lazio per eseguire una verifica strumentale. In caso di accertamento di valori superiori a quelli fissati dalla normativa, tale U.O. richiede un Piano di risanamento acustico; in caso di mancata presentazione di tale piano o di insufficienza dello stesso a dimostrare il ripristino di requisiti acustici idonei al rispetto della normativa, la U.O. comunica agli uffici preposti al rilascio del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività indagata che la stessa non possiede più tali requisiti. Detti uffici adottano provvedimenti in relazione al titolo abilitativo rilasciato, di cui la compatibilità acustica ambientale costituisce requisito obbligatorio. Si evidenzia come Roma Capitale abbia esteso la richiesta di interventi di risanamento acustico anche in caso di superamento del livello differenziale, per il quale la vigente normativa nazionale e regionale prevede la sola sanzione pecuniaria. In tale caso la richiesta di interventi di risanamento si configurano come sanzione amministrativa accessoria, resa opportuna dall'analisi dei rapporti di misura effettuati dall'ARPA Lazio che evidenziano

come tale tipologia di superamento dei limiti sia la più ricorrente, soprattutto nel contesto urbanizzato. Allo stato attuale il controllo strumentale dell' ARPA Lazio può venire richiesto, oltre che dal Dipartimento per l'Ambiente, anche da altre strutture interessate dell'Amministrazione, in particolare dalla Polizia Municipale, mentre la richiesta e la valutazione dei piani di risanamento è demandata alla U.O. preposta del Dipartimento Tutela ambientale e del Verde - Protezione Civile. Con l'approvazione del Regolamento di disciplina del rumore ambientale sul territorio, il procedimento di controllo del rispetto dei limiti acustici, con conseguente richiesta di verifica strumentale all'ARPA Lazio, sarà di esclusiva pertinenza di detto Dipartimento. Dal 1998 sono pervenuti al Dipartimento per l'Ambiente circa 4000 segnalazioni di disturbo da rumore. Si riportano qui di seguito alcuni dati inerenti l'ultimo quadriennio, con l'indicazione, nel grafico n. 6 del totale degli esposti pervenuti, per anno, per ciascun municipio. Nel grafico n. 7 vengono riportati, per anno, i dati inerenti le richieste del Dipartimento per l' Ambiente all' ARPA Lazio di effettuazione di verifiche fonometriche, il numero delle verifiche effettuate e le risultanze delle stesse, suddivise per esito conforme o non conforme ai limiti acustici prescritti dalla normativa.

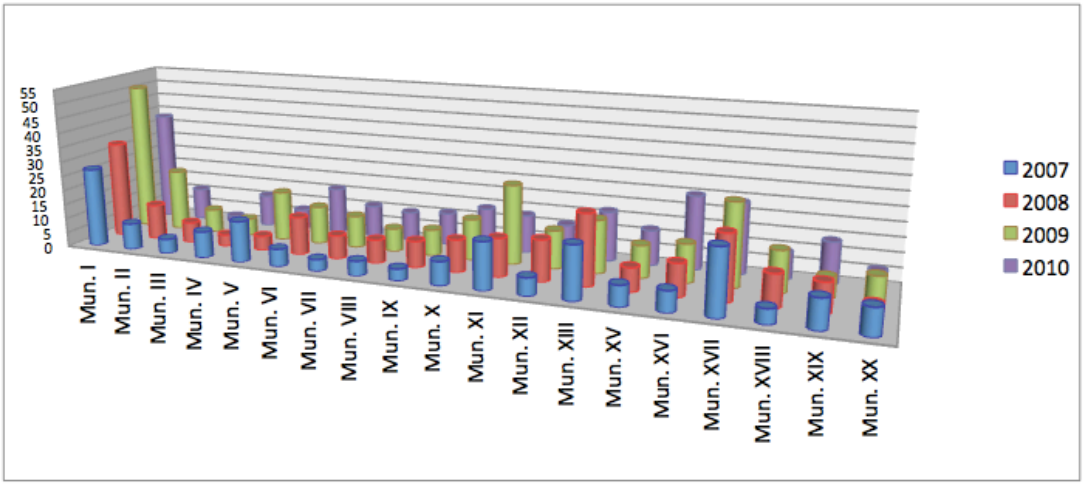

Grafico 6 - segnalazioni di disturbo da rumore pervenute al Dipartimento ambiente periodo 2007-2011

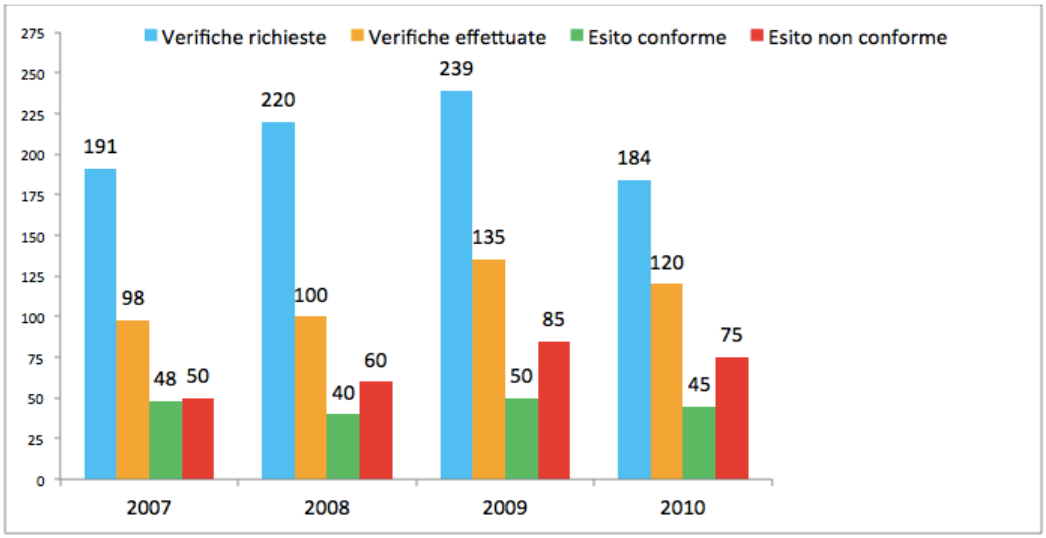

Grafico 7 - verifiche richieste dal Dipartimento ambiente all'ARPA Lazio con esiti periodo 2007-2010

Dall'analisi dei dati sopra riportati si possono trarre alcune considerazioni di carattere generale, in relazione al volume degli esposti pervenuti, alla loro distribuzione territoriale e per tipologia di sorgente come pure in relazione alle corrispondenti verifiche fonometriche. I Municipi dove gli abitanti lamentano maggior disagio in relazione al disturbo da rumore (Municipio I, XI, XII, XIII e XVII), sono inclusi nella cosiddetta Città Storica e caratterizzati, anche se differenti per configurazione urbanistica, da un uso del territorio fortemente commisto e da un'elevata capacità attrattiva sia per interesse storico-artistico che vocazionalità dei luoghi (es. il litorale nel Municipio XIII). L'andamento delle richieste ad ARPA Lazio di verifiche fonometriche e gli esiti delle stesse, mostrano, in via generale, un incremento progressivo delle segnalazioni come pure un incremento di situazioni accertate come disturbanti È interessante notare come, da una disamina degli esposti per tipologia di sorgente, quelli connessi ad impianti tecnologici siano circa tre volte più numerosi di quelli relativi a sorgenti musicali. Tale dato evidenzia, nei fatti, i limiti della scelta metodologica del DPR n. 227/11 [14] recante misure di semplificazione amministrativa concernenti l'obbligo di presentazione di documentazione di impatto acustico, che appare associare la potenziale criticità acustica delle attività esclusivamente alla presenza di attività musicale e impianti di diffusione sonora. L'individuazione, da parte del citato DPR, di 47 categorie di attività economica escluse da tale obbligo in quanto "a bassa rumorosità", undici delle quali escluse solo se non prevedono impianti di diffusione sonora e/o attività musicale, indipendentemente dalle caratteristiche oggettive delle attività stesse, comporta una attenuazione delle misure di prevenzione in atto fino all'entrata in vigore del DPR, con conseguente incremento del contenzioso e l'esigenza per l'Amministrazione capitolina e per l'ARPA Lazio (organo tecnico di misura) di intensificare l'attività di controllo ex post, con l' aggravio di oneri anche finanziari per entrambe. La pressione determinata sulle zone sopracitate, o parte di esse, dalla concentrazione di attività permanenti e temporanee, è ulteriormente incrementata dal corrispondente aumento di flussi di veicoli e di persone, con ricadute anche in termini di disturbo da rumore, che deve essere governato con riferimento ad ambiti gestionali e normativi diversi (provvedimenti inerenti la mobilità, il disturbo della quiete pubblica ecc.).

BIBLIOGRAFIA

[1] Legge 26 ottobre 1995, n. 447, *Legge Quadro sull'inquinamento acustico*, G.U. n. 254 del 30/10/1995 - Supplemento ordinario

[2] D.P.C.M. 1 marzo 1991 *Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*, G.U. – Serie generale, 8 marzo 1991 n.57

[3] Nel 1993 l'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) ha proposto un insieme preliminare di indicatori per l'ambiente, concepiti rispetto ad un modello cosiddetto PSR (*Pressure, State, Response*) che vede distinti pressione, effetti ambientali e risposte della società per ogni singola componente ambientale. Nel 1997, l'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA) e l'Eurostat, approfondendo ed estendendo lo schema PSR, hanno introdotto altri due aspetti, le cause primarie (*driving forces*) e gli effetti sui diversi ricettori ambientali (*impacts*), pervenendo quindi al modello denominato DPSIR a cinque categorie (*Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses)*, poste in relazioni di casualità a più livelli.Cfr. Smeets E, Weterings R, *Environmental Indicators: Typology and Overview*, EEA – Technical Report n. 25, Copenhagen 1999

[4] D.P.C.M. 14 novembre 1997, *Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*, G.U. n. 280 del 01/12/1997

[5] Regione Lazio – L.R. 3 agosto 2001, n. 18 *Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione e il risanamento del territorio – Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14*. B.U.R.L. del 10 agosto 2001, n. 22, Suppl. Ord. n. 5

[6] Deliberazione consiliare n. 93 del 15 ottobre 2009 *Definizione dei valori acustici limite di immissione per le infrastrutture stradali esistenti e di nuova realizzazione in applicazione del D.P.R. del 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare a norma dell'art.11 della Legge 26 ottobre 1995, n, 47"*

[7] Regione Lazio – L.R. 29 novembre 2006, n. 21 *Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche, B.U.R.L.* del 9 dicembre2006, n. 34, Suppl. Ord. n. 10

[8] D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, *Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 legge 26 ottobre 1995*, n. 447, G.U. n. 127 del 01/06/2004.

[9] D.M. 29 novembre 2000*, Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture, dei piani e degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore*, G.U. n. 285 del 6/12/2000.

[10] Decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194, *Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*, G.U. n.222 del 23/9/2005.

[11] Regione Lazio - Deliberazione G. R. n. 663 del 3 agosto 2007 *Individuazione dell'agglomerato di Roma e dell'autorità competente ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 in materia di determinazione e gestione di rumore ambientale*, B.U.R.L. n. 27 del 29.09.2007, Parte prima

[12] Legge 17 maggio 1985 n. 210 Istituzione dell'ente "Ferrovie dello Stato", G.U. n. 126 del 30 maggio 1985

[13] D.M. 20 maggio 1999 *Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità egli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico*, G.U. n. 225 del 24.09.1

Relazione Stato Ambiente

aggiornamento dicembre 2012

ROMA CAPITALE

Dipartimento Tutela ambientale e del Verde
Protezione Civile

Grafica, coordinamento e revisione editoriale a cura dell' Ufficio di supporto alle attività divulgative
Nicoletta De Marco, Francesca Mazzi